

COMUNICAZIONE AGLI UTENTI

Sentenza Corte Costituzionale 335/2008 – Rimborso quota depurazione non dovuta

La Corte Costituzionale, con sentenza n° 335/2008 del 08/10/2008 - pubblicata in data 10/10/2008 -, ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme di legge che prevedono l'obbligo degli utenti del servizio idrico di pagare i canoni di depurazione in assenza del servizio di depurazione delle acque ed ha stabilito che i canoni in questione debbano essere pagati dagli utenti del servizio idrico solo come corrispettivo dell'effettiva esistenza del servizio di depurazione.

Pertanto, il canone per la depurazione delle acque, che è pagato contemporaneamente con il canone acquedotto e fognatura, non è dovuto per gli utenti che non sono collegati ad impianti di depurazione. Conseguentemente tutti coloro che hanno versato tale canone, possono richiedere la restituzione delle somme versate, ma non dovute.

Il Governo, alla luce della difficoltà attuativa *sic et simpliciter* della sentenza citata, ha emanato il D.M. n. 102 del 30 settembre 2009, pubblicato in G.U. n. 31 il 08.02.2010, con il quale ha stabilito le modalità di restituzione della quota di tariffa depurazione non dovuta.

Tale decreto, tuttavia, lascia insolute alcune questioni la cui risoluzione risulta propedeutica rispetto all'attività di rimborso, in ordine in particolare alla nozione stessa di "impianto di depurazione" ed al significato da attribuire alla definizione di "*idoneo processo tecnologico*". Ciò che occorre sia chiarito è se in tale significato vi rientrino anche tipologie di processo unicamente dovute a grigliatura, rotostaccatura, disoleazione, sedimentazione primaria e se vi rientrino altresì quei depuratori che attuano il ciclo previsto per legge, ma la cui condotta di scarico a mare è in fase di costruzione.

Trattasi di quesito di notevole rilevanza perchè da questo dipende la fattibilità e la quantificazione del rimborso agli utenti.

Stante dunque l'incertezza in ordine all'esatta interpretazione delle nozioni suindicate, in data 25.02.2010, con nota prot. n. 23806, si è provveduto a sollecitare il Ministero e la Regione affinché forniscano indirizzi chiari, precisi e tali da consentire a ciascun AATO di disciplinare il procedimento di rimborso in maniera omogenea rispetto il complesso delle AATO presenti sul territorio nazionale. In particolare, si ribadisce, occorre sia chiarito cosa si intende per "*idoneo processo tecnologico*", non potendo essere lasciata la risposta alla scelta discrezionale di ogni singolo ATO, poiché necessita una procedura univoca ed omogenea su tutto il territorio nazionale.

La Conferenza dell'ATO con Decisione n. 6 del 12/02/2010, ha stabilito di conferire mandato alla Segreteria Tecnica ATO affinché:

- appronti, di concerto con il gestore del Servizio Idrico Integrato, uno schema di procedura per la presentazione, da parte dell'utenza, delle richieste di rimborso della quota parte di tariffa relativa al servizio di depurazione indebitamente riscossa per effetto di quanto statuito dall'art. 8-sexies D.L. 208/2008, come conv. L. 13/2009, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 D.M. 102/2009, che preveda idonei strumenti di informazione per le rappresentanze riconosciute dei consumatori e dei cittadini;
- prenda atto che le domande che dovessero essere formulate dagli utenti nelle more della regolamentazione della procedura di rimborso della quota parte di tariffa relativa al servizio di depurazione indebitamente riscossa, devono intendersi come idonee all'interruzione del termine quinquennale di prescrizione di tale diritto;
- accerti che, nelle more di adozione della procedura di rimborso della quota parte di tariffa relativa al servizio di depurazione indebitamente riscossa in esecuzione di quanto statuito dall'art. 8-sexies D.L. 208/2008, come conv. L. 13/2009, e dall'art. 7 D.M. 102/2009, il gestore del Servizio idrico Integrato disapplichi la tariffa nei confronti degli utenti non allacciati al servizio di depurazione.

Si rileva infine che è pervenuta, in data 21.04.2010, una nota da parte dell'Associazione Nazionale Autorità ed Enti d'Ambito (ANEA) con cui la stessa comunica quanto segue: "...L'Anea, in data 17 Febbraio 2010 inviò all'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente una nota tecnica in cui si evidenziavano le principali problematiche, derivanti dal decreto, sollevate da Voi associati nel corso dell'incontro sul tema che si tenne a Roma l'11 Dicembre 2009. In questi giorni, l'Associazione ha chiesto aggiornamenti circa l'iter che la summenzionata nota tecnica sta seguendo e ci è stato comunicato che l'Ufficio Legislativo, dopo attenta analisi del documento, sta lavorando per inviarci quanto prima risposte in merito. Sarà nostra cura inviarvi la comunicazione dell'Ufficio Legislativo non appena ci sarà inviata".

Tutto quanto sopra premesso, si informano gli utenti interessati che - fatti salvi i diritti sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale - prima di procedere al rimborso di cui trattasi sarebbe auspicabile ottenere i chiarimenti da più parti richiesti al Ministero dell'Ambiente.

In ogni caso l'autorità d'Ambito pubblicherà entro il 30.06.2010 gli elenchi degli utenti collegati e non collegati ad impianti di depurazione, previa trasmissione dei dati a tal fine necessari, da parte del Gestore. Sulla base di tali elenchi l'Autorità d'Ambito individuerà altresì l'importo delle restituzioni agli utenti aventi diritto.